Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma di aver stipulato il 15 luglio 2013 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel mese di settembre 2017, dopo il pagamento di 48 rate, senza ottenere il rimborso degli oneri non goduti in ragione dell'anticipata estinzione.
Proposto reclamo in data 9 ottobre 2019 per ottenere il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati "*secondo il criterio proporzionale ratione temporis*", quantificati nell'importo complessivo di € 1.654,03, al lordo di € 229,25 già abbuonati in sede di anticipata estinzione, di cui € 210,00 quali "spese di istruttoria", € 403,20 a titolo di "commissioni di attivazione", € 1.036,80 per "commissioni intermediario incaricato", € 4.03 quali "commissioni accessorie". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il ristoro delle spese legali quantificate in € 200,00 "o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa" e le spese per la procedura ABF.
Nelle controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata 48, eccepisce la natura *upfront* delle commissioni di attivazione e di istruttoria, e dichiara che le commissioni di gestione, le cui quote sono elencate nell'allegato piano di ammortamento, sono rimborsate secondo

il conteggio che risponde ai principi contabili internazionali IFRS-IAS, precisando che "ogni quota mensile di commissioni corrisposte viene parametrata all'entità del debito residuo previsto dal piano di ammortamento, così come avviene per la quota di interessi. Tale criterio, dunque, è proporzionale all'incidenza degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento". Con riguardo a tali criteri, l'intermediario ne specifica la legittimità, svolgendo considerazioni su quanto già rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata (€ 229,25). Ripropone in ogni caso, come già in sede di risposta al reclamo, il rimborso di € 285,06. Eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, svolge infine alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.
L'intermediario resistente chiede in via principale il rigetto del ricorso. Chiede in subordine che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso effettuata (€ 285,06) e rifiutata dalla ricorrente e infine, in via di ulteriore subordine, di scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza (€ 229,25).

DIRITTO

Il ricorso verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.
In base alla documentazione prodotta, il contratto risulta sottoscritto il 15 luglio 2013 ed anticipatamente estinto dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo risulta l'abbuono di € 229,25 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di gestione.
Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva ed è stata versata in atti copia dell'incarico di mediazione conferito il 15 luglio 2013, in data coincidente con quella di stipulazione del finanziamento.
Ciò posto, deve essere richiamata in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi") la decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell'11 settembre 2019) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125*sexies* Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.
Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità".

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).
Nel merito delle commissioni previste dal contratto oggetto di controversia, il Collegio rileva che le "spese di istruttoria" (di cui alla lett. A del prospetto economico) sono da ritenersi *up front* per il loro chiaro riferimento ad attività esclusivamente propedeutiche alla concessione del finanziamento, così come le commissioni relative al "costo di intermediazione" (lett. G del prospetto), in quanto riferite ad attività di "mediazione e/o promozione svolta dal terzo.." ed è versato agli atti l'incarico di mediazione. Il Collegio rileva al contrario, in merito alle "commissioni di attivazione" (lettera B del prospetto economico), in sintonia con il costante orientamento dei Collegi Territoriali, che le medesime, per il loro riferimento al "passaggio … ad altre amministrazioni", facendo riferimento ad attività di tipo *recurring*, a causa della loro opacità devono qualificarsi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; successivamente anche ID n. 10035/2016, n. 10017/2016 e n. 10003/2016); rileva parimenti la natura *recurring* delle "commissioni di gestione pratica" (lettera C del prospetto economico), riferendosi ad attività chiaramente attinenti alla vita del finanziamento, quali ad esempio gli "incassi delle rate". L'intermediario eccepisce in relazione a tali commissioni che sussisterebbe un criterio di rimborso proporzionale all'ammortamento del prestito, desumibile dal relativo piano sottoscritto dal Cliente. Il documento presenta a fondo pagina una nota esplicativa riferita alla colonna "importo estinzione". Il Collegio di Torino si è già espresso su tale criterio, non ritenendo un'idonea riduzione del costo totale del credito il rimborso effettuato in applicazione del suddetto piano (cfr. *ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 1869/20).
Respinta l'eccezione di legittimazione passiva eccepita dalla resistente in relazione ai costi di intermediazione; ritenuto che nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, si ottiene l'importo di € 1.227,08, che non coincide con la somma richiesta dalla ricorrente, che ha applicato a tutti gli oneri il criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,13%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,45%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	39,45%	138,09		138,09
Commissioni di attivazione				672,00	Recurring	60,00%	403,20	229,25	173,95
Commissioni di gestione				388,80	Recurring	60,00%	233,28		233,28
Oneri di intermediazione				1.728,00	Upfront	39,45%	681,76		681,76
			Totale	3.138,80					1.227,08

considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6174 del 2016).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.227,08, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA